



**REGIONE MARCHE - IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
(Aliquote variate dalla normativa regionale)**

anno di imposta 2018

Codice	Regime e soggetti interessati	Aliquota(**)	Entrata in vigore	Termine	Norma regionale
M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97e dalla Legge regionale)	4,73	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 3, L.R. 19/12/01, n 35
SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività :				
SM1	a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160,8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera a), L.R. 19/12/01, n 35
SM2	b) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs.446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera c), L.R. 19/12/01, n 35
SM3	c) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis),del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e), L.R. 19/12/01, n 35
SM4	d) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20 (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 72.11.00, 72.19.01, 72.19.09, 72.20.00) (*);	3,90	periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) bis, L.R. 19/12/01, n 35, come integrato dall'art. 35 L.R. 24/12/04, n. 29
SM5	e) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3 (confluisce nei nuovi codici Ateco 2007: 79.90.11, 85.52.01, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.02, 90.03.09, 90.04.00, 93.21.00, 93.29.10, 93.29.90) (*).	3,90	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) ter, L.R. 19/12/01, n 35, aggiunta dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24
A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991.	2,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 4 bis, L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19
A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	1,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5, L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19

A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature di cui ai codici ISTAT attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3 - ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria di cui al codice ISTAT attività economiche: 19.20.0 - (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 15.20.10, 15.20.20, 16.29.11, 22.19.01, 22.29.01 e 15.12.09) (*).	4,13	periodo di imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 22/12/03, n. 25 e art. 30, comma 1, L.R. 19/02/04, n. 2
A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio di cui ai codici alfabetici Istat della classificazione delle attività economiche per le sezioni C,D,E,F e G - (i codici numerici di tali sezioni confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007 come indicati nella tabella di raccordo sottocitata) (*), a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000:	4,13	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5 bis, L.R. 19/12/01, n. 35, come inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, come modificato dall'art.34, L.R. 27/12/07, n. 19 e art. 33, comma 1, L.R. 28/07/09, n. 18, dall'art. 27 L.R. 28/12/2010, n. 20, dall'art. 5 L.R. 29/11/2013, n. 44, dall'art. 5 L.R. 23/12/2013, n. 49, dall'art.4 L.R. 30/12/2016, n. 35
A4.1	a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;				
A4.2	b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:			tre periodi di imposta e per ogni periodo di imposta in cui si verifichi la condizione	
A4.2.1	1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000;				
A4.2.2	2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;				
A4.2.3	3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;				
A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio di cui al codice Istat attività economiche: 19.10.0 - (confluisce nel nuovo codice Ateco 2007: 15.11.00) (*).	4,13	anno di imposta 2006	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06, n. 2

E1	Azzeramento dell' aliquota Irap per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2016 e nell'anno 2018, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma regionale	0	01/01/2016 01/01/2018	fino al 31/12/2016, 31/12/2018 per i primi due periodi di imposta	Art. 3, L.R. 28/12/2015, n. 30, come modificato dall'art. 6, L.R. 29/12/17, n. 39
IC (***)	Maggiorazione per i soggetti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,03	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
IC1	Agevolazione per le imprese di cui all'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che usufruiscono di una delle agevolazioni di al codice A4	4,43	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	
BA (***)	Maggiorazione per i soggetti di cui all'articolo 6 del d.lgs. 446/1997	5,48	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
AS (***)	Maggiorazione per i soggetti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 446/1997	6,73	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 16, co. 2 del D.Lgs. n. 446/97	8,5	-	-	-

(*) Per il raccordo con i nuovi codici Ateco 2007 vedasi apposita tabella dell'Agenzia delle Entrate disponibile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it

(**) Le aliquote Irap sono già riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria statale 2008)

(***) Le aliquote Irap di cui ai codici IC, BA e AS sono rideterminate disponendo l'incremento di 0,83 punti percentuali (M1 4,73% - aliq. base 3,90) alla aliquota ordinaria dei soggetti passivi in questione, rispettivamente pari a 4,20%, 4,65% e 5,90% (nota prot.n. 15178/2011 del 6 settembre 2011 della Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - art. 11 L.R. 20/2011)

La riduzione delle aliquote si applica nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis", fruibile in forma automatica ed è registrata ai sensi del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art.9 L.R. n.34/2017).